

Decreto n. 2121 del 07/10/2024

Oggetto: D.L. 109/2018, art. 18, comma 1, lett. b). Ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022, Ordinanza n. 7 del 27 settembre 2019 e s.m.i.

Conferenza speciale dei servizi ai sensi dell'art. 6 dell'Ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022. Contributo per il ripristino con miglioramento/adeguamento sismico e la ricostruzione di immobili con struttura ordinaria, a uso abitativo ed a uso produttivo, gravemente danneggiati o distrutti dal sisma del 21 agosto 2017.

Erogazione SAL II- Art. 15, comma 3, lett. b)

Comune di Lacco Ameno

Istanza: Sig. Scotto di Vettimo Agostino

Immobile sito in via Pannella n°170 identificato al catasto al foglio 10, part. 389.

Importo concesso: € 243.062,76 (comprensivo di IVA ed oneri previdenziali)

Contributo erogato: \notin 9.671,77 + \notin 39.821,52 = \notin 49.493,29 (comprensivo di IVA ed oneri previdenziali) di cui:

€ 9.671,77 a titolo di anticipazione spese tecniche (ai sensi dell'art.13, co. 2 Ord.17/2022), contestualmente al decreto di concessione n. 1702 del 17 luglio 2023,

ed € 39.821,52 per SAL I (ai sensi dell'art. 15, co.3 lett. a) con decreto n. 1859 del 25/01/2024

Contributo da erogare: € 43.858,88 Iva ed oneri previdenziali inclusi CUP D43E22000220001

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 14 febbraio 2022 al n.323, di nomina dell'On.le Avv. Giovanni Legnini quale Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell'Isola d'Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, successivamente rinnovato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 09 gennaio 2024 al n. 87;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge n. 130 del 16 novembre 2018 (G.U. n. 269 del 19.11.2018), recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze" (d'ora in avanti "decreto-legge n. 109 del 2018");

Visto l'art.1 comma 431 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il quale prevede che il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge n. 109 del 2018 è prorogato fino al 31 dicembre 2024;

Considerato che ai sensi dell'art. 19 del citato decreto-legge n. 109 del 2018, il Commissario straordinario è intestatario della Contabilità Speciale n. 6103 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma nella quale confluiscono le risorse finanziarie a vario titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori interessati dal sisma e per l'assistenza alla popolazione;



Visto l'articolo 18, comma 1, lett. b), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, il quale prevede che il Commissario vigila sugli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui all'articolo 20, nonché coordina la concessione ed erogazione dei relativi contributi;

Visto l'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 109 del 2018, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di atti di carattere generale e di indirizzo;

Visto che l'ordinanza n. 23 del 29 giugno 2023 ha disciplinato l'organizzazione interna della Struttura che opera a supporto del Commissario straordinario per la Ricostruzione in aree e unità organizzative. L'Unità Operativa "Domande di contributo e sanatorie edilizie relative agli interventi di Ricostruzione Privata" dell'Area Ricostruzione Privata cura, tra l'altro, le attività di competenza della Struttura commissariale in relazione alla gestione degli interventi di ricostruzione privata, le attività istruttorie e la definizione dei procedimenti per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata;

Dato atto che:

- il Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge n. 109 del 2018, per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1:"(...) opera in raccordo con il Presidente della Regione Campania al fine di assicurare la piena efficacia e operatività degli interventi (...); si avvale dell'Unità tecnica-amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, che provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili, ferme restando le competenze ad essa attribuite; (...) si avvale, altresì, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., mediante la conclusione di apposita convenzione con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 19.";

Dato atto che:

- all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018 è previsto che "Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 17, con gli atti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, il Commissario straordinario provvede a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità sulla base dell'entità del danno subito a seguito della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c)";
- all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge n. 109 del 2018 è previsto che "Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, [...] sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, nei Comuni di cui all'articolo 17: a) riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e trasformazione urbana degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito";



Visto l'articolo 21 del decreto-legge n. 109 del 2018, il quale disciplina i criteri e le modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata;

Dato atto che:

- all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, è previsto che "Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui all'articolo 17, per gli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la procedura AeDES [...], che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione di carattere non strutturale, i soggetti interessati possono, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra gli eventi sismici di cui all'articolo 17 e lo stato della struttura, e attesti la valutazione economica del danno, effettuare l'immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture";

Visto l'art. 24-bis del decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018, il quale prevede che "La riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017 nonché la riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori interessati sono regolate da un piano di ricostruzione redatto dalla Regione Campania";

Visto l'articolo 13, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale dispone che "Fino al termine della durata della gestione commissariale, il Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 esercita le funzioni previste dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, anche con i poteri di ordinanza previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dall'articolo 11, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo del presente comma, il Commissario straordinario può avvalersi della collaborazione degli uffici della struttura commissariale di cui all'articolo 50 del citato decreto-legge n. 189 del 2016. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente";

Visto altresì il comma 4-ter del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021, il quale prevede che: "Agli interventi della ricostruzione post-sisma nell'isola di Ischia possono essere applicate, con ordinanza commissariale, le disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ogni altra misura di semplificazione finalizzata ad accelerare la ricostruzione privata, pubblica e degli edifici di culto";

Considerato che ai sensi del comma 4, dell'articolo 24, del decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018, i contributi sono erogati a valere sulle risorse di cui all'articolo 19 del medesimo decreto-legge, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei



lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo;

Viste: le ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017, ed in particolare:

- l'ordinanza n. 2 del 6 dicembre 2018, recante le misure per "Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo non classificati agibili, danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, in attuazione dell'art. 23 "Interventi di immediata esecuzione" del D. L. n. 109/2018", che prevede il finanziamento degli interventi di immediata riparazione in conseguenza di "danni lievi", ovvero danni inferiori alla soglia del 30%;
- l'ordinanza n. 4 del 15 febbraio 2019, recante i "Criteri e modalità di concessione del contributo per gli interventi di riparazione immediata di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo non classificati agibili, che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 21 agosto 2017", per la regolamentazione delle modalità di concessione dei contributi ai privati per la ricostruzione da "danni lievi";
- l'ordinanza n. 7 del 27 settembre 2019, recante "Misure per il ripristino con miglioramento/adeguamento sismico e la ricostruzione di immobili con struttura ordinaria, a uso abitativo ed a uso produttivo, gravemente danneggiati o distrutti dal sisma del 21 agosto 2017";
- l'ordinanza n. 7 bis del 27 novembre 2020, recante "Modifiche all'Ordinanza commissariale n. 7 del 27 settembre 2019";
- l'ordinanza n. 7 ter del 14 ottobre 2021, recante "Disposizioni di semplificazione e adeguamenti dell'ordinanza commissariale n. 7 del 27 settembre 2019 e s.m.i.";

Vista l'ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022, recante le "Misure per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi per la ricostruzione privata degli immobili danneggiati dal sisma del 2017 nei Comuni dell'isola di Ischia".

Dato atto che con l'ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022 sono state introdotte misure di semplificazione finalizzate ad accelerare la ricostruzione, anche attraverso l'esercizio dei poteri in deroga previsti dall'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016 nonché dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, in considerazione dell'urgenza e della particolare criticità degli interventi necessari alla speditezza della ricostruzione;

Visto in particolare l'articolo 6 della predetta ordinanza il quale, innovando significativamente rispetto alle procedure precedentemente applicate, istituisce la "Conferenza speciale dei servizi" prevedendo, al comma 1, che "I procedimenti per il rilascio del permesso di costruire o di controllo della SCIA edilizia, nonché per la concessione del contributo per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione, con l'acquisizione di tutti i pareri e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla legislazione vigente, sono istruiti dai soggetti competenti, ai sensi del precedente articolo 5, comma 3, e decisi unitariamente mediante un'apposita "Conferenza speciale di servizi", ai sensi degli articoli



14-ter e 14-quater della legge n. 241 del 1990, secondo la disciplina di cui ai commi seguenti";

Visto il comma 12 del richiamato articolo 6 dell'ordinanza n. 17/2022, ai sensi del quale "Il Commissario straordinario, o suo delegato, sulla base delle conclusioni della Conferenza speciale di servizi, emana il decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua e provvede a trasmetterlo al beneficiario e al comune interessato";

Considerato che ai sensi dell'articolo 13, comma 2, dell'ordinanza 17 del 2022, i professionisti, alla presentazione dei progetti definitivi, di cui sia stata riscontrata la regolarità e la completezza da parte della Struttura commissariale, possono richiedere un'anticipazione del 50 per cento del compenso relativo alla redazione della relazione geologica e alle indagini specialistiche resesi necessarie per la presentazione del progetto di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, [...]; l'importo residuo, fino al raggiungimento del 100 per cento dell'intera parcella del professionista o studio tecnico professionale, comprese la relazione geologica e le indagini specialistiche, è corrisposto ai professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori;

Tenuto conto che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, dell'ordinanza 17 del 2022, il contributo pubblico è corrisposto direttamente al professionista incaricato della progettazione architettonica e dell'asseverazione, che è anche il coordinatore dell'intervento nei rapporti con la Struttura commissariale, [...], al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e, se diverso, dal coordinatore in fase di esecuzione, al geologo, [...];

Considerato che ai sensi dell'articolo 15, Comma 2 dell'Ordinanza 17/2022, il contributo è erogato dal Comune all'impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti incaricati, nonché all'amministratore di condominio o al presidente del consorzio, che hanno presentato la domanda di contributo;

Considerato che ai sensi dell'articolo 15, Comma 3, Lettera a) dell'Ordinanza 17 del 2022 "Il contributo comprensivo della quota delle spese tecniche e di ogni altro compenso professionale ove dovuto, è erogato nei tempi e nei modi di seguito indicati: a) il 20% del contributo, entro venti giorni dalla presentazione al Comune del primo stato di avanzamento dei lavori, redatto dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l'esecuzione di almeno il 20% dei lavori ammessi e della dichiarazione di impegno del legale rappresentante dell'impresa esecutrice al rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione della prima quota di contributo";

b) l'ulteriore 20% del contributo, entro venti giorni dalla presentazione al Comune del secondo stato di avanzamento dei lavori, redatto dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l'esecuzione di almeno il 40% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera



a) e l'impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione della seconda quota di contributo;

Vista l'istanza prot. n. 1298/CS/Ischia del 21 aprile 2023, con la quale il Sig. Scotto di Vettimo Agostino, in qualità di proprietario dell'immobile, censito al catasto fabbricati del comune di Lacco Ameno foglio 10, part. 389, sito in via Pannella, n. 170, ha presentato la domanda di concessione del contributo per l'esecuzione di interventi di ripristino con adeguamento sismico dell'immobile a uso abitativo, gravemente danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017;

Dato atto che:

- con Decreto del Commissario Straordinario n. 1702 del 17 luglio 2023 è stato concesso il contributo nell'importo di € 243.062,76 comprensivo di Iva ed oneri previdenziali (€ 216.084,41 al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA);
- con il medesimo sopracitato Decreto n. 1702 del 17 luglio 2023 è stato erogato l'importo di € 9.671,77, al lordo di Iva e cassa, a titolo di anticipazione delle spese tecniche ai sensi dell'articolo 13, comma 2 dell'Ord. 17/2022;
- con Decreto n. 1859 del 25 gennaio 2024 è stato erogato l'importo di € 39.821,52, al lordo di Iva e cassa, quale erogazione del I SAL ai sensi dell'articolo 15, comma 3 lettera a) dell'ord. 17/2022, come dettagliato nella seguente tabella ove sono riportati gli importi, così come definiti nei sopracitati decreti di concessione ed erogazioni, rispettivamente al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali, nonché gli importi al lordo dell'IVA e degli oneri previdenziali:

	Importo al netto dell'IVA e cassa	Importo al lordo dell'IVA e cassa
Contributo concesso_Decreto n. 1702 del 17/07/2023	216.084,41 €	243.062,76 €
Contributo erogato_Decreto n. 1702 del 17/07/2023	7.838,37 €	9.671,77 €
Contributo erogato_Decreto n. 1859 del 25/01/2024	36.201,38 €	39.821,52 €

- con i sopramenzionati decreti è stata disposta la liquidazione delle somme sopraindicate in favore del Comune di Lacco Ameno, con destinazione vincolata per la erogazione del contributo in favore degli emittenti fattura (art. 15 co. 2 dell'Ordinanza Commissariale n.17/2022);
- con protocollo 0006584E/CS/Ischia del 18/07/2023, e successive integrazioni pervenute con protocollo 0011343E/CS/Ischia del 20/09/2024, l'ingegnere Luigi Monti, in qualità di direttore dei lavori, ha richiesto il Secondo Stato di Avanzamento dei lavori ai sensi dell'art. 15, comma 3, lett. b) dell'ordinanza 17/2022, per un importo complessivo, comprendente somme a titolo di lavori e somme a titolo di spese tecniche, pari ad € 43.858,88, al lordo di Iva ed oneri previdenziali;



- il direttore dei lavori ha trasmesso la documentazione prevista ai sensi dell'art. 15, commi 5 e 6 dell'ord. 17/2022, comprendente tra l'altro:
 - l'asseverazione del direttore dei lavori, il quadro economico e i documenti di contabilità relativi al II SAL;
 - la dichiarazione di impegno del legale rappresentante dell'impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo;
 - la fattura n. 50 del 11/09/2024 dell'impresa esecutrice dei lavori "MIVI COSTRUZIONI SRL" di importo pari ad € 36.201,38 al netto di Iva, pertanto di € 39.821,52 inclusa IVA sui lavori al 10%;
 - la fattura n. 17 del 18/09/2024 dell'ingegnere Luigi Monti, in qualità di direttore lavori, di importo pari ad € 2.251,68 al netto di Iva e cassa, pari, tenuto conto del regime IVA ordinario, ad € 2.856,93 comprensivo di cassa al 4% e di Iva al 22%;
 - la fattura n. FRP 30/24 del 19/09/2024 dell'ingegnere Natale Arcamone, in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, di importo pari ad € 1.135,03 al netto di Iva e cassa e di € 1.180,43 comprensivo di cassa al 4% (esente Iva);
- l'importo richiesto dal direttore dei lavori, quale Secondo Stato di Avanzamento dei lavori rientra nel 40% del contributo ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lett. b) dell'ordinanza 17 del 2022;
- il tecnico incaricato è l'ingegnere Luigi Monti, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 5829;
- l'impresa esecutrice dei lavori è la società a responsabilità limitata "MIVI COSTRUZIONI SRL" P. IVA 07311711217 con sede legale in Via Salvatore Girardi n°3, 80074 Casamicciola Terme (NA) regolarmente iscritta all'Anagrafe Antimafia degli esecutori, con scadenza indicata per la data del 03/09/2025;
- l'importo complessivo da erogare è di € 43.858,88 al lordo di Iva e cassa, come di seguito dettagliato:



Contributo erogabile	Importo al netto dell'IVA e cassa	Importo al lordo dell'IVA e cassa
Importo lavori	36.201,38 €	39.821,52 €
Importo spese tecniche	3.386,71 €	4.037,36 €
Totale da erogare	39.588,09 €	43.858,88 €

Considerato che il gruppo di lavoro di questo Commissariato, nella relazione istruttoria per l'erogazione dei contributi per la liquidazione del II SAL, acquisita al protocollo con n. 0011971I/CS/Ischia del 04/10/2024, è del parere che la documentazione fornita dal tecnico incaricato, Ing. Ing. Luigi Monti, è coerente con quanto previsto dall' Ordinanza n. 17/2022 e, pertanto, attesta come congrua l'erogazione della somma pari ad € 43.858,88 incluso IVA ed oneri previdenziali (quarantatremilaottocentocinquantotto/88) e si propone l'erogazione del contributo ai sensi dell'art. 15, comma 3, lett.b) dell'Ordinanza 17/2022, a titolo di Secondo Stato di Avanzamento dei Lavori pari al 40% del contributo per gli interventi di cui trattasi, fermo restando i controlli, verifiche e documentazioni previste a carico del Comune necessarie all'atto del trasferimento delle somme da riconoscere all'impresa e ed ai professionisti incaricati;

Ritenuto che ricorrono le condizioni per l'erogazione del contributo come previsto dall'Ordinanza 17/2022, pari ad € 43.858,88 (*quarantatremilaottocentocinquantotto/88*) incluso IVA ed oneri previdenziali

DECRETA

Per le motivazioni in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

- di liquidare e di emettere ordine di pagamento in favore del Comune di Lacco Ameno per l'importo di € 43.858,88 (quarantatremilaottocentocinquantotto/88) incluso IVA ed oneri previdenziali con accredito sul conto di Tesoreria unica n. 0304741 presso la Tesoreria dello Stato di Napoli;
- di dare atto che la somma di € 43.858,88 incluso IVA ed oneri previdenziali (quarantatremilaottocentocinquantotto/88) è tratta dalla Contabilità speciale n. 6103 accesa sulla Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, che presenta la necessaria disponibilità;
- di dare atto che l'importo liquidato, € 43.858,88 incluso IVA ed oneri previdenziali (quarantatremilaottocentocinquantotto/88) a titolo di II SAL del contributo



concesso, è da intendersi a destinazione vincolata per la successiva erogazione del contributo in favore degli emittenti fattura indicati nel presente atto;

- di dare atto che, ai sensi dell'articolo 13 dell'ordinanza n. 7 del 27 settembre 2019, come sostituito dall'articolo 15 dell'ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022, il contributo è erogato dal Comune direttamente all'impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti incaricati;
- di stabilire che, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, dell'ordinanza n. 7 del 2019, il Comune di Lacco Ameno, ad avvenuta erogazione del contributo, pari ad € 43.858,88 omnicomprensivi, ne darà comunicazione a questa Struttura Commissariale allegando gli ordinativi di pagamento quietanzati;
- di trasmettere il presente decreto al Comune di Lacco Ameno ed ai beneficiari;
- di pubblicare il presente decreto sul sito web istituzionale del Commissario: www.sismaischia.it.

Visto di Regolarità Contabile e copertura finanziaria Il Coordinatore dell'Area Contabile (Dott.Giuseppe Di Nardo)

Parere Regolarità Tecnica Il Dirigente (Dott. Geologo Vincenzo Albanese)

> Il Commissario Straordinario On. Avv. Giovanni Legnini